

STATUTO

A.L.A. SERVICE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLEFERRO RM VIA GIACOMO
LEOPARDI 14

Numero REA: RM - 1130329

Codice fiscale: 08955151009

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-04-2006 - Statuto completo	2
--	---

	ARTICOLO 10) L'organizzazione ed il funzionamento della	
	società in particolare per ciò che riguarda le ammissioni,	
	il recesso e l'esclusione dei soci, le forme di convocazione	
	dell'assemblea, le norme sulla ripartizione degli utili, sono	
	disciplinati dallo statuto che composto di trenta (30)	
	articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A".	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto	
	interamente da me notaio in parte a mano ed in parte a	
	macchina su tre fogli per pagine nove e parte della decima	
	del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai	
	comparenti che l'approvano.	
	FIRMATO: LUISA PASQUALINI - VALENTI ACHILLE GIOVANNI -	
	ALESSIA MESCIA - PAOLA DI ROSA NOTAIO (I.S.)	
	ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N.4279 RACCOLTA N.1494	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	ARTICOLO 1) E' costituita, ai sensi della legge 381/1991,	
	una società cooperativa sociale sotto la denominazione	
	"A.L.A. Service Cooperativa Sociale".	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2) La Cooperativa ha sede legale in Colleferro (RM).	
	9	

	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie.	
	ARTICOLO 3) La Cooperativa ha durata fino al trentuno	
	dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050), ma potrà essere	
	prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 4) [La Cooperativa, conformemente all'art.1 della	
	Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui	
	alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91. La	
	Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori. La Cooperativa può svolgere la propria	
	attività anche con terzi. A norma della legge 3 Aprile 2001	
	n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio	
	10	

	lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma,	
	consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce	
	comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Società potrà effettuare in conto proprio o in conto di	
	terzi:	
	- servizi di consulenza e gestione di pacchetti formativi	
	mirati presso enti ed aziende pubbliche e private;	
	- attività a favore delle minoranze linguistiche, etniche,	
	culturali e religiose atte a promuovere pari opportunità,	
	solidarietà e rispetto delle diversità culturali di persone	
	di qualsiasi provenienza, con particolare riguardo a soggetti	
	di recente immigrazione in Italia ed in situazioni di	
	pre-affidamento;	
	- l'acquisizione in proprio o in forma consorziata di	
	progetti di ricerca o di programmi di sviluppo culturale in	
	coerenza con gli scopi sociali;	
	- l'organizzazione di conferenze, convegni, corsi di	
	aggiornamento anche in collaborazione con enti pubblici e	
	privati;	
	- servizi di consulenza per progetti di implementazione di	
	Sistemi di Gestione Aziendali, (per la Qualità, per	
	l'Ambiente, per la Sicurezza, per la Privacy, per l'Etica)	
	certificabili a norme ISO e/o nazionali, rivolti ad Aziende	
	11	

	pubbliche e private, Enti Pubblici quali Comuni, Province,	
	Regioni, Comunità Montane, società e agenzie ad esse	
	collegate, ASL, Ospedali e Cliniche;	
	- commercializzazione di merci, prodotti e materiali a basso	
	impatto ambientale (es. impianti d'illuminazione a basso	
	consumo);	
	- gestione di parchi gioco, mense, ed attività di	
	ristorazione, palestre, sale ricreative, nonché di impianti	
	sportivi; gestione di alberghi, campeggi, ostelli,	
	agriturismi e altre strutture ricettive, centri sociali,	
	culturali e sportivi, comunità alloggio e residenze protette,	
	strutture di assistenza e di svago per anziani, minori e	
	disabili, attività di "bed and breakfast", svolgere in essi	
	attività di somministrazione di alimenti;	
	- l'esecuzione di lavori nei seguenti settori: giardinaggio;	
	trasporto in proprio o per conto terzi di cose o persone (ivi	
	compreso il trasporto scolastico, di anziani, turistico,	
	fluviale, lacuale, marittimo e cabotaggio); servizi di	
	affissione; di facchinaggio; di guardiania; di custodia di	
	parcheggi ed immobili, spiagge; di sistemazione agraria e	
	forestale, di parchi ed ogni cosa relativa al verde pubblico	
	e privato; di produzione, commercializzazione di prodotti	
	ortoflorovivaistici; lavoro agricolo e zootecnico; lavori di	
	pulizia di edifici, condomini, appartamenti pubblici e	
	privati, negozi, musei, piazzali e reparti industriali,	
	12	

	nonchè di aree in genere; lavori di restauro e manutenzione	
	ordinaria e straordinaria immobiliare; interventi di recupero	
	immobili degradati; lavori di movimenti di terra con	
	macchinari idonei, scavi e riporti; formazione di massicciate	
	per viabilità su gomma o su ferro, formazioni di argini	
	fluviali, banchinaggio fluviale, lacuale, marino e da	
	diporto, dighe in terra e in cemento armato, palificate,	
	palancolate, lavori di fondazioni di ogni genere e per ogni	
	tipo di edificio o manufatto; costruzione e manutenzione di	
	impianti di ventilazione, climatizzazione, illuminazione,	
	impianti elettrici, elettronici, di sicurezza, a gas,	
	telefonici, idraulici, di smaltimento acque reflue ; opere	
	viarie ordinarie o autostradali, compresa la loro	
	manutenzione, opere di protezione, supporto e segnaletica;	
	lavori nel campo delle trasmissioni via telefonica,	
	elettrica, elettronica, nonché telematica; costruzione di	
	impianti fognanti, fosse biologiche, o immissione in reti	
	comunali; servizio di manutenzione e spurgo fognature con	
	mezzi chimici o meccanici; disinfestazione e derattizzazione;	
	interventi antinquinanti, depurazione fluviale, lacuale e	
	marittima; falegnameria, ceramica, legatoria, pelletteria,	
	copisteria, fotocopie, dattilografia, trasferimenti gestione	
	di informazioni da supporti cartacei a supporti magnetici in	
	genere, computergrafica, attività fotografiche e	
	pubbлицitarie, traduzioni e servizi traduttori in genere,	
	13	

	elaborazione dati di scritture contabili, registrazione,	
	sbobinatura e trascrizione in chiaro degli atti relativi alle	
	registrazioni di seminari, convegni, conferenze ed incontri	
	in genere;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione e di	
	aggiornamento professionale a favore dei Soci, non Soci, enti	
	ed imprese;	
	- creazione, gestione e fornitura ad enti pubblici e privati	
	di supporti tecnici e aziendali per l'informazione e la	
	pianificazione relativa ai progetti previsti dal fondo	
	sociale europeo per la formazione professionale e per	
	l'occupazione; nonchè la gestione ed organizzazione di	
	servizi di informatizzazione e banche dati;	
	- gestione di centri servizi: prenotazione e consegna a	
	domicilio di documentazione varia;	
	- ideare, promuovere e organizzare pacchetti turistici	
	(ordinari e sociali), viaggi e soggiorni, visite accompagnate	
	e/o guidate, rappresentanze turistiche, spettacoli musicali,	
	radiotelevisivi e concerti, Cineforum, mostre e fiere,	
	manifestazioni sportive e culturali, sia in Italia che	
	all'estero;	
	- assumere ogni altra iniziativa che abbia attinenza con i	
	predetti scopi e che possa in qualsiasi modo contribuire	
	all'incremento della cooperazione e della mutualità tra i	
	Soci.	
	14	

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, quindi in funzione	
	strumentale a detto oggetto, la società potrà compiere tutte	
	le operazioni commerciali, industriali, bancarie, mobiliari e	
	immobiliari che saranno utili o necessarie per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi mutui,	
	assunzioni di obbligazioni cambiarie, acquisti di	
	partecipazioni in società aventi oggetto affine o connesso al	
	proprio, potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso, sia	
	sotto forma di depositi, sia sotto altra forma, dai soci che	
	siano consenzienti, nei limiti fissati dall'art.11 del T.U.	
	approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 e	
	dai provvedimenti emanati dal C.I.C.R. ai sensi del citato	
	articolo. Potrà partecipare a Consorzi.	
	In ogni caso tutte le suddette attività, come ogni altra	
	operazione finanziaria avranno luogo nel rispetto della legge	
	197/1991, del citato T.U. 385/1993, del Decreto Legislativo	
	n.58/1998 e delle altre disposizioni, anche amministrative in	
	materia.]	
	TITOLO II	
	I SOCI	
	ARTICOLO 5) Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	15	

	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	ARTICOLO 6) Possono essere soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali	
	e che siano in possesso dei seguenti requisiti: abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età, esercitano arti o	
	mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e	
	che per la loro effettiva capacità di lavoro e	
	specializzazione professionale possano partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente	
	cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano	
	interessi contrastanti con la cooperativa;	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla	
	Legge n. 381/91;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91; in nessun caso	
	possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa. Possono inoltre essere ammessi come soci	
	16	

	elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della società.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono così disciplinati: il	
	numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci; in	
	tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al	
	presente articolo che intendano completare la loro formazione	
	o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa; la durata dell'appartenenza del socio a tale	
	categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in	
	apposito regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato; il socio appartenente	
	alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non	
	può rappresentare altri soci; i soci appartenenti alla	
	categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di	
	cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile; oltre che	
	nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in	
	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di almeno tre mesi; il recesso ha effetto	
	17	

	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto: a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria; c) il mancato adeguamento agli standard	
	produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce	
	dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con	
	conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il	
	socio appartenente alla categoria speciale non abbia	
	esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	
	casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei	
	diritti che spettano ai soci cooperatori. Il passaggio alla	
	categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo	
	amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla	
	categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	ARTICOLO 7) Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	18	

	presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, cittadinanza;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione	
	di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei	
	soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	19	

	comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di	
	ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella	
	relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 8) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	ARTICOLO 9) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può'	
	20	

	recedere il socio che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione; che non si trovi piu' in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali; che cessi in via	
	definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o	
	l'attivit� di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Societ�. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio.	
	ARTICOLO 10) L'esclusione pu� essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che non sia pi� in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione; che non adempia alla	
	propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque,	
	nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto	
	ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio	
	volontario che abbia cessato l'attivit� di volontariato; che	
	risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonch� dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali; che non osservi	
	21	

	il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 60 giorni per adeguarsi, che, previa intimazione da parte	
	dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 giorni,	
	non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta	
	o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo; che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera	
	presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio	
	lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto	
	di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione	
	diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	ARTICOLO 11) Le deliberazioni assunte in materia di recesso	
	ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente della quota interamente liberata,	
	eventualmente rivalutata, la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	22	

	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato. Il pagamento	
	è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	ARTICOLO 12) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari	
	del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	ARTICOLO 13) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle	
	quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi	
	del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro	
	i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non	
	sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla	
	riserva legale. Il socio che cessa di far parte della Società	
	risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo	
	23	

	scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo	
	e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 14) Il patrimonio sociale è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è ripartito in quote del valore	
	di euro venticinque virgola zero zero (25,00) o multipli di	
	tale importo, il cui versamento deve essere effettuato	
	all'atto della sottoscrizione.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno né essere	
	cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa	
	se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	- dal fondo di riserva ordinario che è formato con gli utili	
	annuali ad esso devoluti e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	- da altri eventuali fondi di riserva costituiti da altri	
	accantonamenti comunque deliberati;	
	- da proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da	
	soggetti pubblici e privati, anche non soci.	
	Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita	
	della Cooperativa sia nel caso di suo scioglimento.	
	24	

	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 15) Gli organi della Cooperativa sono:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente o	
	l'Amministratore Unico;	
	- il Collegio Sindacale o il Revisore.	
	ARTICOLO 16) Le decisioni di competenza dei soci sono	
	adottate con metodo assembleare.	
	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso	
	da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o	
	consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei	
	soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai	
	sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può	
	essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai	
	soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante	
	dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo	
	amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati,	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il	
	giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione,	
	25	

	da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purché nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è	
	validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando	
	tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	
	siano presenti o informati della riunione e nessuno si	
	opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di	
	verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli	
	amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente	
	assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di	
	essere stati tempestivamente informati della riunione e di	
	non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale	
	dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la	
	convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del	
	codice civile.	
	Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore	
	ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	posseduta.	
	26	

	Per i soci speciali si applicano le disposizioni indicate	
	nell'articolo 6 del presente statuto.	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza	
	l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza	
	assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure	
	un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla Legge o dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	
	almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale	
	ed eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e	
	sulla copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	Amministratori per la loro attività e determinare il compenso	
	27	

	annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori,	
	dei sindaci e del revisore;	
	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati per fini di mutualità;	
	g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità.	
	i) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento	
	anticipato della società;	
	l) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale	
	determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;	
	m) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	n) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della	
	società;	
	o) - deliberare su ogni altra materia espressamente	
	attribuita dalla Legge alla sua competenza.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti la metà più uno dei voti dei soci	
	28	

	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti aventi	
	diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di decisioni	
	che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto e	
	per lo scioglimento e la nomina dei liquidatori occorrerà sia	
	in prima che in seconda convocazione la presenza della metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, ed il voto	
	favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti presenti.	
	Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate	
	maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal	
	presente Statuto.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo	
	e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla	
	legge il verbale deve essere redatto dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato	
	delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	29	

	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	ARTICOLO 17) La società è amministrata alternativamente:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Con la decisione di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi,	
	comunque non inferiore a due e non superiore a sette.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli	
	Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma	
	la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori.	
	L'Amministratore Unico o i componenti del consiglio di	
	Amministrazione durano in carica per il periodo determinato	
	dall'assemblea comunque non superiore a tre esercizi, con	
	scadenza alla data della decisione dei soci che approva il	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Se viene a mancare, per qualsiasi causa, un membro del	
	Consiglio di Amministrazione decade l'intero organo con	
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	30	

	verrà ricostituito.	
	A tal fine i Consiglieri rimasti in carica dovranno senza	
	indugio proporre ai soci di assumere la decisione relativa	
	alla nomina del nuovo organo amministrativo e nel frattempo	
	non potranno compiere che atti di ordinaria amministrazione.	
	ARTICOLO 18) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i	
	suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente,	
	a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci	
	all'atto della nomina del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè	
	in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione	
	tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e	
	quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei	
	membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.	
	L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata	
	a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di	
	urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due	
	giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun	
	membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore,	
	se nominati.	
	La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di	
	regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,	
	in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal	
	31	

	Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal	
	Consigliere più anziano d'età.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	
	necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori	
	in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti	
	dei presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti	
	della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le	
	materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del	
	codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso,	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 19) - L'organo amministrativo e' investito dei piu'	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	societa' ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che	
	ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale	
	che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo	
	statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo puo', con procura, nominare	
	procuratori della societa' per determinati atti o categorie	
	32	

	di atti.	
	ARTICOLO 20) La firma e la rappresentanza legale della	
	società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano	
	all'Amministratore Unico, al Presidente ed al Vice Presidente	
	del Consiglio di amministrazione nonchè agli Amministratori	
	Delegati nei limiti e con le modalità della delega loro	
	conferita.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di	
	rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei	
	confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente	
	e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.	
	ARTICOLO 21) Agli amministratori spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un	
	emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del	
	rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula	
	di idonea polizza assicurativa.	
	ARTICOLO 22) La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa	
	finchè non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo	
	comma dell'art. 2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	33	

	Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio	
	stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione	
	di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita il	
	controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.	
	2409-ter del codice civile.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,	
	si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni	
	previste in materia di Collegio Sindacale della società a	
	responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 23) L'assemblea dei soci può nominare un revisore	
	iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile;	
	34	

	decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore esercita il controllo contabile.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter del	
	codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui	
	all'art. 2409 sexies del codice civile.	
	TITOLO V	
	BILANCIO E RIPARTO UTILI	
	ARTICOLO 24) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il	
	conto economico e la nota integrativa da compilarsi con	
	criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e	
	tributarie. Le relazioni al bilancio dell'organo	
	amministrativo e dei sindaci, se nominati, debbono indicare	
	specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art.	
	2545 del codice civile. Gli amministratori e i sindaci, se	
	nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota	
	integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo	
	svolgimento dell'attività della cooperativa prevalentemente	
	in favore dei soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 Codice	
	Civile.	
	ARTICOLO 25) In considerazione degli scopi societari che	
	escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che	
	35	

	approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni	
	nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dal	
	presente statuto e dal Regolamento Interno e sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) nella misura almeno del trenta per cento (30%) al fondo	
	di riserva legale;	
	b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per	
	cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che	
	verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in	
	ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o	
	mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la	
	realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi	
	precedenti deve essere destinata ai fini mutualistici.	
	36	

	ARTICOLO 26) I risultati di esercizio erogabili ai soci in	
	proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici	
	non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla	
	cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i	
	dati relativi all'attività con i soci distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare	
	l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto	
	dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa	
	vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici	
	intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità	
	previste dal Regolamento Interno della società, che	
	stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via	
	generale, devono considerare le ore di lavoro, la	
	qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza	
	lavorativa.	
	Il ristorno può essere erogato anche ai soci speciali, in	
	misura anche inferiore rispetto al ristorno erogato ai soci	
	ordinari, in ragione dei costi di formazione professionale o	
	di inserimento nella cooperativa.	
	TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	37	

	ARTICOLO 27) La società si scioglie per deliberazione	
	dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento	
	previste dalla legge.	
	Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 codice	
	civile e seguenti.	
	In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO VI - REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 28) - Il funzionamento della Cooperativa è	
	disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura	
	dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei	
	soci con le maggioranze previste dal presente Statuto per le	
	modifiche dell'atto costitutivo.	
	TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 29) - Tutte le controversie che dovessero insorgere	
	tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto	
	sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente	
	statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali, quelle promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché	
	compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico	
	nominato dal Presidente del Tribunale della sede sociale. Non	
	38	

	possono essere oggetto di clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali la legge preveda l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il	
	suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci con la	
	maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del	
	precedente art. 11.	
	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	
	ARTICOLO 30) Tutte le clausole relative ai requisiti della	
	mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservate, qualora la cooperativa intenda mantenere la	
	qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.	
	Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le	
	vigenti disposizioni di legge.	
	FIRMATO: LUISA PASQUALINI - GIOVANNI ACHILLE VALENTI -	
	ALESSIA MESCIA - PAOLA DI ROSA NOTAIO (I.S.)	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale;	
	documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20 comma 3	
	D.P.R.445/2000, che si trasmette ad uso registro imprese.	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera	
	39	